



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 55

DATA PUBBLICAZIONE 22/12/2022

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

**MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE**

Sta per concludersi un anno particolarmente difficile dove una nuova guerra tra popoli, questa volta occidentali, sta generando non solo la perdita di numerose vite umane, ma anche tanta povertà e difficoltà estreme per una nazione peraltro priva di generi essenziali per la sopravvivenza. Ma questo ultimo anno ha portato anche nel nostro paese una maggiore povertà, difficoltà importanti per tutti; non serve citare chi è stato colpito da questa forte recessione economica, in quanto nessuno può sentirsi escluso dalle sue conseguenze.

Anche il nostro movimento, ovviamente, è appesantito da questa situazione, ma voi tutti state reagendo con grande forza. Avete modificato strategie e ambizioni, avete guardato dentro il problema ed avete modulato obiettivi e azioni tenendo strettamente conto di un particolare momento di difficoltà.

E noi, come voi, abbiamo intrapreso un modus operandi che si adatta alla situazione contingente, senza però disdegnare di intraprendere iniziative volte a migliorare il sistema calcistico delle nostre due Regioni, dal calcio giocato, come la riforma dei Campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico, all'attenzione rivolta a veicolare in ogni settore, non solo calcistico ma anche sociale, i veri valori dello sport, ma utilizzando ed enfatizzando il vostro lavoro, i vostri uomini, le vostre donne, che quotidianamente agiscono all'interno dei vostri gruppi associativi.

L'anno sportivo che si conclude, ricco di appuntamenti, di progetti, di allenamenti di partite e di tornei, porta con sé una stagione di rilancio e di rinnovamento ma anche di trasformazione del sistema sportivo, oltre ad una maggiore disponibilità all'impegno. Non voglio ripetere il solito e stanco ritornello, il desueto invito al rinnovamento ma, convintamente, credo che le Società calcistiche, per poter continuare a garantire pari impegno, capacità e risultati, debbano poter contare su un ricambio e un apporto nuovo e vigoroso di dirigenti attenti, giovani, aperti al nuovo e al cambiamento, capaci di coniugare i valori fondanti dello sport. Un impegno forte per una strategia che va scritta e condivisa, ma poi attuata e implementata insieme a voi. Per questo serve l'apporto e il contributo di ogni componente del nostro mondo, e delle diverse professionalità e capacità, delle più generose disponibilità a costruire il rinnovamento e ad agevolare la sua realizzazione. Con umiltà e determinazione. Non sono ammesse scuse, è una partita che dobbiamo giocare tutti insieme, senza dimenticare nessuno, con forte responsabilità e senso di appartenenza.

Ma è ormai imminente il Santo Natale, allora occorre soltanto avere cura di porre tra le nostre priorità quotidiane il saper vivere e convivere all'insegna della fratellanza, della pace, della gioia e della serenità.

Concludo con una citazione di Papa Francesco, da lui pronunciata proprio in occasione del Santo Natale: "L'albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita; gli addobbi di Natale sei tu, quando le tue virtù sono i colori che adornano la vita; sei anche la luce di Natale, quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, l'allegria e la generosità. Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri."

Che sia un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo per tutti voi ed i Vostri cari.

Il Presidente  
Mauro Foschia

# **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

## **1.1. Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti**

Si riporta – qui di seguito – il messaggio augurale del Presidente della L.N.D.:

“Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e il nuovo anno alle porte, voglio fare i miei più sinceri auguri alla grande comunità sportiva della Lega Nazionale Dilettanti che ora ho l'onore di presiedere. L'occasione non è banale: dopo molto tempo, e attraverso tanti momenti difficili, ci siamo finalmente riavvicinati a quel concetto di normalità messo duramente alla prova negli ultimi tre anni segnati dalla pandemia, durante i quali anche una cosa semplice come giocare a calcio poteva essere una montagna da scalare.

Adesso che l'intera attività agonistica è tornata a pieno regime senza alcun tipo di restrizioni, con un pensiero in particolare a quella giovanile, si fanno di nuovo largo quelle sensazioni piacevoli nel vedere migliaia di ragazzi e di ragazze divertirsi in ogni campo d'Italia. Che poi altro non è che l'essenza stessa della LND e di quell'esercito di volontari che la compone, senza i quali provare questa gioia non sarebbe davvero possibile. Sarà bellissimo celebrare questo legame nella festa che più ci rappresenta, il Torneo delle Regioni, pronto a riunirci di persona a quattro anni di distanza dall'ultima edizione in due grandi eventi attesi in primavera in Piemonte/Valle d'Aosta e in Veneto.

Purtroppo le difficoltà non sono ancora giunte al termine per il calcio di base, chiamato ad affrontare altri problemi come il rincaro dei costi energetici e le criticità legate alla riforma dello sport. Su questi due fronti si rinnova il nostro impegno a tutela delle società nel confronto con i nuovi rappresentanti delle istituzioni, le cui prime riflessioni a riguardo lasciano per la verità ben sperare per la tenuta dell'intero sistema dilettantistico in questa fase delicata.

Alla famiglia della Lega Nazionale Dilettanti l'augurio di trascorrere un felice e sereno Natale e che il nuovo anno porti con sé tante soddisfazioni per tutti coloro che rendono questo sport così speciale.

Il Presidente  
Giancarlo Abete”

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.2. Gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 169 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 169 della L.N.D. riportante i criteri di svolgimento delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza.

### **1.3. Crediti d'imposta per acquisto energia elettrica e gas a favore di imprese e fruibilità da parte di enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 586/2022 all'interpello di una Onlus (dalla Circolare n. 50 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 50 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 41 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.4. Scuole calcio – Trattamento tributario dei corrispettivi – Istanza di consulenza giuridica della L.N.D. – Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 956 – 44/2022 (dalla Circolare n. 51 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 51 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 42 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.5. Modifica del saggio degli interessi legali dal 1 Gennaio 2023 (dalla Circolare n. 52 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 52 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 43 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

### **1.6. Manuale utente Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (dalla Circolare n. 53 della L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 53 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## **1.7. Segreteria L.N.D.**

### **1.7.1. CLASSIFICHE UFFICIALI – CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A CINQUE E CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Si riportano – in allegato – le classifiche ufficiali del Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque e Calcio a Cinque Femminile, aggiornate al termine del girone di andata.

### **1.7.2. COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE – ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022-2023**

**Tutte le gare di entrambe le manifestazioni si svolgeranno presso l'impianto "Palasermig", sito in via Carmagnola 23, Torino**

#### **COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE MASCHILE**

In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. regionale n.6 del 22 luglio u.s., le Società classificatesi al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6, 7° e 8° posto al termine del girone d'andata nel raggruppamento unico del Campionato regionale Serie C-1 Calcio a cinque accedono alla Final Eight per l'assegnazione del titolo regionale, la cui vincitrice parteciperà alla fase nazionale della manifestazione, articolata come di seguito specificato.

#### **Quarti di finale**

Le 8 squadre partecipanti vanno a comporre quattro abbinamenti, articolati in gara unica, da disputarsi sabato 7 Gennaio 2023, come di seguito indicato.

- |                          |           |  |
|--------------------------|-----------|--|
| 1) 1^ class. – 8^ class. | ore 11:00 | POLISPORTIVA PASTA – AURORA NICHELINO  |
| 2) 4^ class. – 5^ class. | ore 13:30 | SERMIG – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA       |
| 3) 2^ class. – 7^ class. | ore 16:00 | V.D.L. FIANO PLUS – TAURUS FUTSAL 2011 |
| 4) 3^ class. – 6^ class. | ore 18:30 | GIOVANILE CENTALLO 2006 – TOP FIVE     |

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

#### **Semifinali**

Le semifinali si disputeranno nella giornata di domenica 8 Gennaio 2023, in gara unica, secondo questi abbinamenti:

- |   |           |
|---|-----------|
| Vincente abbinamento 1 – Vincente abbinamento 2 | ore 16:00 |
| Vincente abbinamento 3 – Vincente abbinamento 4 | ore 18:30 |

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

#### **Finale**

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica, domenica 15 Gennaio 2023 alle ore 17:30.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

La squadra vincitrice acquisirà il diritto di partecipazione alla fase nazionale della manifestazione.

## **COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

In riferimento a quanto pubblicato sul C.U. regionale n.29 del 6 ottobre u.s., le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto al termine del girone d'andata nei due raggruppamenti del Campionato regionale Calcio a cinque Femminile accedono alla Final Eight per l'assegnazione del titolo regionale, articolata come di seguito specificato.

### **Quarti di finale**

Le 8 squadre partecipanti vanno a comporre quattro abbinamenti, articolati in gara unica, da disputarsi venerdì 6 Gennaio 2023, come di seguito indicato.

- |                                  |           |                                       |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1) 1^ cl. gir. A – 4^ cl. gir. B | ore 11:00 | AOSTA CALCIO 511 – CERESOLE D'ALBA    |
| 2) 2^ cl. gir. B – 3^ cl. gir. A | ore 13:30 | FREEDOM F.C. – CIGLIANO CALCIO        |
| 3) 1^ cl. gir. B – 4^ cl. gir. A | ore 16:00 | ACAD. TORINO FUTSAL – ATL. TAURINENSE |
| 4) 2^ cl. gir. A – 3^ cl. gir. B | ore 18:30 | TOP FIVE – SANTA RITA FUTSAL          |

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

### **Semifinali**

Le semifinali si disputeranno nella giornata di domenica 8 Gennaio 2023, in gara unica, secondo questi abbinamenti:

- |   |           |
|---|-----------|
| Vincente abbinamento 1 – Vincente abbinamento 2 | ore 11:00 |
| Vincente abbinamento 3 – Vincente abbinamento 4 | ore 13:30 |

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

### **Finale**

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica, domenica 15 Gennaio 2023 alle ore 15:00.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall'esecuzione dei calci di rigore.

La squadra vincitrice acquisirà il diritto di partecipazione alla fase nazionale della manifestazione.

### **1.7.3. ELENCHI CALCIATORI E CALCIATRICI SVINCOLATI/E PER INIZIATIVA DELLE SOCIETÀ DI APPARTENENZA (ART. 107 DELLE N.O.I.F.)**

Si riportano – in allegato – gli elenchi dei calciatori e delle calciatrici Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico svincolati/e dalle Società di appartenenza, nel periodo 1-15 Dicembre 2022, ai sensi dell'Art. 107 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (Liste di Svincolo Suppletive).

Nei casi in cui, al posto del tipo di svincolo, è riportata la sigla "S – ", i calciatori/calciatrici devono intendersi come già tesserati/e per altra Società.

### **1.7.4. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA**

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i sottonotati atleti a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
BARONE LEONARDO	LISONDRIA	29/08/2007	25/05/2023	15/12/2022
SPEZZATI PIETRO	LISONDRIA	26/04/2007	05/10/2023	16/12/2022
TURBINE EDOARDO	SANTOSTEFANESE	23/05/2007	12/09/2023	19/12/2022

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

### **1.7.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.)**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
5044318	TONIN ANDREA	31/08/1997	ASD ATLETICO ROBASSOMERO
2086822	CALABRESE MATTIA	18/03/2004	ASD DRUENTINA

Il calciatore, la cui richiesta di svincolo è stata accolta, potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6581418	MANZELLA GABRIELE	30/04/2001	ASD PRO NOVARA
Motivazione:	L'indirizzo di corrispondenza della Società a cui è stata inviata l'istanza non corrisponde a		

	quello indicato dalla stessa.		
<b>3073319</b>	<b>LOPEZ VITTORIO</b>	<b>28/07/2005</b>	<b>ASD BORGATA CIT TURIN</b>
Motivazione:	Il calciatore risulta già svincolato da parte di Società in data 15/12/2022 (art. 107 N.O.I.F.)		

Le parti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, possono proporre reclamo in merito alla decisione adottata inoltrando rituale reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI**

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento della seguente “Carta Assicurativa” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
3587918	CANALE JACOPO	21/04/2015	ASD SAN PIETRO VAL LEMINA

#### **2.1.2. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 90 del 15/12/2022 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

#### **2.1.3. ATTIVITÀ UNDER 13 FUTSAL ELITE S.S. 2022/2023**

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 91 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo ed esclusivamente online, utilizzando il link <https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsalelite/iscrizione/>, **entro e non oltre il 15 gennaio 2023.**

Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 91 sopra citato.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## 2.1.4. FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori, resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde "Green Card".

**SCAGLIA ANDREA** Esordienti CE.VER.SA.MA. BIELLA  
Spontanea interruzione di un'azione d'attacco per permettere i soccorsi a un avversario a terra.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

## 2.2. Modifiche al programma gare

### 2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

### 2.2.2. RECUPERO S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Under 17 Calcio a Cinque.

# 3. RISULTATI

## • RECUPERI GARE DEL 14/12/2022

### CAMPIONATO DI PROMOZIONE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 13 Giornata - A		
VALLORCO	- LESNA GOLD	0 - 2

### CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			GIRONE E - 13 Giornata - A		
PERNATESE 1928	- CREVOLESE A.S.D.	1 - 1	NICHELINO HESPERIA	- BUTTIGLIERESE 95	1 - 0
GIRONE F - 13 Giornata - A			GIRONE G - 13 Giornata - A		
AMA BRENTA CEVA	- POLISPORTIVA MONTATESE	2 - 0	AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- LIBARNA	1 - 1

### CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - A		
GAGLIANICO C.S.I.	- LIVORNO F.CALCIO 1926	3 - 0

## CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 12 Giornata - A		
NICHELINO HESPERIA	- CHISOLA CALCIO	1 - 2

## CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A		
R G TICINO	- BULE'BELLINZAGO	4 - 2

## TORNEO UNDER 14 REGIONALE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - A			GIRONE C - 12 Giornata - A		
GOZZANO S.S.D.AR.L.	- BIELLESE 1902	3 - 0	PINEROLO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	4 - 1

## • RISULTATI GARE DAL 17 AL 19 DICEMBRE 2022

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			GIRONE B - 11 Giornata - A		
ATLETICO TAURINENSE	- TURRICOLA TERRUGGIA AR.L.	3 - 8	ALBESE CALCIO	- EUROPA BEVINGROS ELEVEN	4 - 7
DON BOSCO CASELLE	- VALTOURNENCHE CALCIO A 5	2 - 6	ONNISPORT CLUB	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	4 - 7
FONTA	- PRO VERCELLI C5	3 - 6	POLISPORTIVA BARDONECCHIA	- GEAR FUCSIA NIZZA	1 - 1
FUTSAL CLUB SANTHIA	- VENARIA REALE	7 - 7	SAN REMO 72 SRL	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	1 - 2
REAL SCORPION	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 4	SANTA RITA FUTSAL	- FUTSAL BUSCA	1 - 8
U.S. SAINT PIERRE	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	2 - 4	SPORTING ORBASSANO SSDARL	- ACADEMY TORINO FUTSAL	5 - 2

## CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
(1) C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- SAN GALLO SETTIMO	5 - 7	(1) CH4 SPORTING CLUB	- ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	3 - 8
CERES CALCIO A 5	- VALDOSTANA	1 - 6	ITAR FUTSAL	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	8 - 5
FUTSAL BORGO TICINO	- FUTSAL CANAVESE	5 - 1	LISONDRIA	- VALLE STURA CALCIO	4 - 8
(2) SAINT VINCENT CHATILLON	- ATLETICO TAURINENSE	7 - 5	(1) ONNISPORT CLUB	- V MAT CALCIO A 5	1 - 8
(1) - disputata il 20/12/2022			PRO POLONGHERA	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	4 - 5
(2) - disputata il 17/12/2022			(1) - disputata il 17/12/2022		

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			GIRONE B - 9 Giornata - A		
(1) ATLETICO TAURINENSE	- CIGLIANO CALCIO	4 - 4	ACADEMY TORINO FUTSAL	- CANDIOLO	17 - 0
(2) C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 10	(1) AURORA NICHELINO	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	5 - 0
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- LEINI 96	2 - 2	(2) CERESOLE D ALBA	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	6 - 6
(3) U.S. SAINT PIERRE	- TOP FIVE S.R.L.	2 - 5	ORANGE FUTSAL ASTI	- ONNISPORT CLUB	16 - 0
(1) - disputata il 16/12/2022			(1) - disputata il 18/12/2022		
(2) - disputata il 17/12/2022			(2) - disputata il 16/12/2022		
(3) - disputata il 18/12/2022					

## CAMPIONATO UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
L 84	- ATLETICO TAURINENSE	3 - 4
(1) SERMIG	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 3
TOP FIVE S.R.L.	- VDL FIANO PLUS	4 - 2
(1) - disputata il 19/12/2022		

## CAMPIONATO UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
ACADEMY TORINO FUTSAL	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 8
AOSTA CALCIO 511	- ORANGE FUTSAL ASTI	4 - 0
ELLEDI FUTSAL RL	- POLISPORTIVA PASTA	12 - 1
(1) FONTA	- L 84	2 - 9
(1) SERMIG	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	15 - 1
TOP FIVE S.R.L.	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	11 - 0
(1) - disputata il 17/12/2022		

### GARA RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO

### CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE BARCANOVA CALCIO - FONTA

## 4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo e Marco Maria Schiavone assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 21 Dicembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

## CAMPIONATO DI PROMOZIONE

### GARE DEL 14/12/2022

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 250,00 VALLORCO

Per il comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del direttore di gara, protratto per tutta la durata del secondo tempo.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BENEDETTI DIEGO (LESNA GOLD)

## **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 14/12/2022**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GIACONE DANIELE (POLISPORTIVA MONTATESE)

Per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MALVASI DIEGO (LIBARNA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

RIGHETTI MATTEO (CREVOLESE A.S.D.)

REYES ZURITA ADRIAN (LIBARNA)  
ALEJANDR

## **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

### **GARE DEL 14/12/2022**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FAI SAMUEL (LIVORNO F.CALCIO 1926)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

STANI DIMITRI (LIVORNO F.CALCIO 1926)

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**

### **GARE DEL 19/12/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 200,00 FONTA

Per il comportamento aggressivo ed offensivo dei propri sostenitori che, durante tutto il secondo tempo di gioco, insultavano il direttore di gara. Inoltre, un gruppo degli stessi, al termine della partita ed in occasione dell'ingresso dell'allenatore Berardi nello spogliatoio avversario, entrava senza autorizzazione sul recinto di gioco e tentava di giungere allo scontro fisico con i giocatori della Pro Vercelli C5, che riuscivano però a rifugiarsi nel proprio spogliatoio. Non paghi di quanto già descritto, i medesimi sostenitori - insieme all'allenatore Sig. Berardi - accerchiavano l'arbitro, lo insultavano e cercavano di impedirgli l'ingresso ai locali a lui riservati.

### **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA FINO AL 21/ 4/2023**

BERARDI DAVIDE (FONTA)

Espulso al termine della gara per condotta violenta ai danni dei giocatori avversari. Nello specifico il Sig. Berardi, al termine della gara entrava senza autorizzazione e con fare minaccioso nello spogliatoio assegnato alla Società ospite, scatenando una mass confrontation con alcuni giocatori della Pro Vercelli C5 e mettendo le mani al collo di uno di loro, gesto inaccettabile ed inescusabile. Alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di giustificarsi adducendo supposti danneggiamenti dello spogliatoio da parte dei giocatori avversari, ma l'arbitro - chiamato a verificare - smentisce tale asserzione, riferendo che solo la porta recava dei danni non imputabili ai tesserati della Pro Vercelli C5, avendo appurato già all'inizio della gara che la stessa fosse difettosa. Inoltre, il Sig. Berardi si rendeva responsabile di condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, avendolo insultato sempre al termine della gara con alcuni tifosi ed avendo tentato di impedirgli l'accesso al proprio spogliatoio.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

IERARDI FRANCESCO (ONNISPORT CLUB)

Ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento teneva condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro.

BELLANTI STEFANO (VENARIA REALE)

Espulso per proteste, alla notifica del provvedimento ritardava l'uscita dal campo e pronunciava espressione blasfema.

FRANDINA LUIGI (VENARIA REALE)

Per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara al termine della partita.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TIRRAF AMIR (FONTA) BERT LUCA (SAN REMO 72 SRL)  
ESTEDADISHAD DAYEN (U.S. SAINT PIERRE)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MARIN ION (TURRICOLA TERRUGGIA A.R.L.) MAMMOLITI ANTONIO (U.S. SAINT PIERRE)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SPECOLIZZI SIMONE (ATLETICO TAURINENSE) CAVAGLIA LORENZO (LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)  
TERNAVASIO ALBERTO (POLISPORTIVA BARDONECCHIA) SEMINARA LUCA (POLISPORTIVA DRUENTO ASD)

## **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D**

### **GARE DEL 19/12/2022**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

EL AKKARI YASSINE (PRO POLONGHERA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SAIDA LUCA (FUTSAL BORGO TICINO)

## **CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**

### **GARE DEL 16/12/2022**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **MASSAGGIATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 20/ 1/2023**

LAPAGLIA ROBERTO (ATLETICO TAURINENSE)

Allontanato dal terreno di gioco per proteste e condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

## **CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI**

### **GARE DEL 14/12/2022**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BIANCO FILIPPO (NICHELINO HESPERIA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

SARKIS MICHAEL (CHISOLA CALCIO)

## **TORNEO UNDER 14 REGIONALE**

### **GARE DEL 14/12/2022**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CARUSO EDOARDO (GIOVANILE CENTALLO 2006)

CALIZIA DAVIDE (PINEROLO)

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

# **5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

## **A LIVELLO TERRITORIALE**

Seduta del 16/12/2022

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

**a) Reclamo della A.S.D. OMEGNA 1906 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 48 del 1.12.2022, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattordici gare al calciatore sig. PASTORELLI Morris (gara F.C. VIGLIANO / OMEGNA 1906 disputata il 27.11.2022, valida per il Campionato di Promozione girone A)**

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. OMEGNA 1906 richiede una significativa riduzione del provvedimento di cui in oggetto, non contestando le risultanze del rapporto arbitrale ma ritenendo eccessiva l'entità della qualifica comminata al proprio giocatore sig. Pastorelli Morris, adducendo una troppo severa valutazione da parte del giudice sportivo degli episodi allo stesso ascritti, consistiti nell'aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario durante un'azione di gioco e, alla notifica del provvedimento di espulsione, di avere profferito un'espressione blasfema, rivolgendosi altresì all'arbitro in modo ingiurioso e ad avviso del giudicante discriminatorio.

Codesta Corte d'Appello Federale Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, ritiene che in effetti, come osservato dalla ricorrente, l'espressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara non possa essere considerata discriminatoria, trattandosi di soggetto non affetto da handicap. Per il resto, dalla lettura della documentazione ufficiale di gara si evince che l'espressione blasfema, anche se non riportata in dettaglio, sia stata profferita ed inoltre siano stati rivolti pesanti insulti all'arbitro.

Si ritiene infine che una violenta gomitata al volto di un giocatore avversario, seppure quest'ultimo abbia potuto proseguire la gara, non possa essere considerato soltanto un comportamento gravemente antisportivo, ma costituisca in ogni caso un comportamento violento.

Valutata la complessiva condotta del sig. Pastorelli e tenuto conto del fatto che il medesimo rivestiva funzioni di capitano della sua squadra, pur ritenendo corretto applicare una riduzione della sanzione allo stesso comminata dal giudice sportivo, si ritiene che l'entità della stessa dovrà essere ridotta in misura minore rispetto a quanto richiesto della ricorrente.

Per tali motivi la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo

### **RIDUCE**

A sei giornate la squalifica comminata al giocatore Pastorelli Morris.  
Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.

Il Componente Estensore  
(Avv. Alfredo Repetti)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**b) Reclamo proposto da SSD POZZOMAINA SRL avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 51 dell'8/12/2022 in riferimento alla gara POZZOMAINA – SAN GIACOMO CHIERI disputata il 4/12/22 - Campionato Promozione - Girone D.**

La Società SSD POZZOMAINA SRL ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti di irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 150,00 *“Per aver consentito il transito sul terreno di gioco, a partita ancora in svolgimento, ai componenti di una sua squadra del settore giovanile, così obbligando l'arbitro a sospendere la gara per circa un minuto, onde evitare incidenti, interrompendo il gioco da una rimessa laterale”*.

La reclamante chiede l'annullamento della sanzione sottolineando che il passaggio di atleti (tredicenni) del settore giovanile è avvenuto sulla pista di atletica, unico passaggio per accedere al campo per il riscaldamento, necessario per le gelide temperature, in vista della gara da disputarsi subito dopo la conclusione di quella di Promozione; inoltre non vi sarebbe stata alcuna sospensione della gara.

La Corte osserva che il Direttore di gara ha riportato nel referto, dotato di efficacia privilegiata, che, al 44° del secondo tempo, il passaggio degli atleti della squadra giovanile sul terreno di gioco ha comportato l'interruzione della rimessa laterale di circa un minuto, recuperato dopo il 90°; in considerazione di quanto sopra, trattandosi di comportamento che, pur non previamente concordato con il Direttore di gara, appare connotato da mera leggerezza, ritiene equa l'applicazione della sanzione dell'ammenda nella misura di € 50,00.

Per questi motivi

#### ACCOGLIE

il reclamo proposto dalla società SSD POZZOMAINA SRL rideterminando la sanzione inflitta a suo carico nell'ammenda nella misura di € 50,00.

Nulla dispone in relazione alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Anna Mattioli)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

#### **c) Reclamo della società A.S.D. TORRI BIELLESI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 48 del 1.12.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara TORRI BIELLESI - GAGLIANICO disputata in data 27.11.2022, Campionato di Seconda Categoria, Girone B**

Con reclamo inviato in data 3.12.2022, la società TORRI BIELLESI si duole del provvedimento indicato in oggetto unicamente per la parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato, a norma dell'art. 5 comma 2 C.G.S., il capitano della squadra sig. NOVELLA Luca con la squalifica per otto gare e chiede l'applicazione della sanzione nei confronti dei responsabili dell'accaduto, generalizzati nell'atto di impugnazione.

La società ricorrente offre una propria chiave di lettura dell'episodio ed indica quali responsabili delle condotte ai danni dell'arbitro i calciatori n. 11 CRISPO Barbato e n. 2 GUSU Lionel Adrian, soggetti non individuati dal direttore di gara al momento del fatto.

La sanzione applicata al capitano della squadra va dunque revocata e gli atti devono essere trasmessi al Giudice di primo grado affinché, anche alla luce delle considerazioni espresse nel presente reclamo, vengano applicate le sanzioni più adeguate a carico dei responsabili.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello,

#### REVOCA

la sanzione a carico di NOVELLA Luca e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore

Il Presidente

(Avv. Anna Mattioli)

(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**d) Reclamo della società A.S.D. VILAFRANCA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 45 del 24 novembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. VALLE ELVO – A.S.D. VILAFRANCA CALCIO disputata il 20 novembre 2022 nell’ambito del Campionato Regionale Under 18**

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 25 novembre 2022, la società VILAFRANCA CALCIO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 24 giugno 2023 al dirigente BERARDO MARIO poiché *“espulso per somma di ammonizioni, per proteste e condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava le espressioni irrispettose e colpiva volontariamente l’arbitro con la bomboletta del ghiaccio spray alla pancia, con moderata violenza ma senza fortunatamente provocare danni. Tale condotta, innegabilmente aggressiva, volontaria e ingiustificata, ancor più grave in quanto commessa da un dirigente che, per il proprio ruolo, dovrebbe dare il buon esempio ai giovani tesserati, si configura come descritto dall’arbitro una via di mezzo tra la condotta violenta di cui all’art. 35 C.G.S. (dalla quale non derivino lesioni) e la condotta gravemente irrispettosa concretizzatasi in contatto fisico di cui all’art. 36 C.G.S., motivo per il quale la presente sanzione è comminata in mesi 7, ossia nella media tra i minimi edittali previsti rispettivamente dall’art. 35, co. III (1 anno), e dall’art. 36, co. II, lett. b (2 mesi) del C.G.S.”*.

Nel reclamo, la Società ricostruisce la dinamica dell’episodio con dovizia di particolari, negando tuttavia qualsivoglia contatto tra il dirigente (nonché la bomboletta spray) e il direttore di gara.

La circostanza viene confermata dal presidente della squadra avversaria che, con memoria inoltrata a mezzo pec in data 29 novembre 2022, evidenzia come non vi sia stato alcun atto violento nei confronti del direttore di gara da parte del signor Berardo Mario.

Nel supplemento di rapporto di gara emerge come il dirigente squalificato abbia rivolto frasi dal contenuto irrispettoso nei confronti del direttore di gara. Frasi che hanno determinato, in primo luogo, l’ammonizione, e, successivamente, l’espulsione.

Quest’ultimo provvedimento disciplinare interveniva quando il dirigente si trovava all’interno del terreno di gioco in prossimità del giocatore infortunato al quale stava prestando soccorso.

Appare verosimile che la concitazione del momento abbia ingenerato, da un lato, la condotta irrispettosa del dirigente e, dall’altro, il possibile fraintendimento da parte del direttore di gara di taluni gesti del dirigente. In sostanza, non si può escludere che l’eventuale contatto tra il dirigente e il direttore di gara sia stato fortuito, atteso che nel supplemento di rapporto non emerge la caratteristica *“aggressiva, volontaria e ingiustificata”* che gli è stata attribuita dal giudice sportivo. In questi termini non risulta provata la condotta violenta ex art. 35 C.G.S.

Per contro, è assolutamente condivisibile la valutazione di maggiore gravità della condotta evidenziata dal primo giudice, in quanto trattasi di condotta posta in essere da un soggetto che dovrebbe rappresentare un esempio per i giovani tesserati, circostanza che giustifica un trattamento sanzionatorio sopra i minimi edittali, ovvero fino al 24 febbraio 2023.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al dirigente BERARDO MARIO sino al 24 febbraio 2023.

In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**e) Ricorso della Società POLISPORTIVA GARINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 della Delegazione Provinciale di Torino del**

**1.12.2022 in riferimento alla gara POLISPORTIVA GARINO - BEIBORG del 26.11.2022 valida per il Campionato Under 19 Provinciali – girone C**

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta alla società la perdita della gara e l'ammenda di euro 100,00 (medesime sanzioni inflitte alla società BEIBORG che però non impugna).

Letto il ricorso, la memoria integrativa e le controdeduzioni della società BEIBORG si ritiene che il ricorso debba essere respinto ancorché le ragioni di lagnanza della ricorrente apparissero in un primo momento comprensibili e legittime (si osservi che il GARINO conduceva la gara a 4' minuti dalla fine ed aveva tutto l'interesse a portarla a termine).

All'esito di un'ampia e articolata discussione fra i componenti di questa Corte, si è però deciso per la reiezione del reclamo in quanto la sospensione della gara a 4' dalla fine non può non essere addebitata ad entrambe le società.

E' pur vero che l'istruttoria ha dimostrato che l'origine della rissa è certamente da attribuirsi a un giocatore tesserato per la società BEIBORG e successivamente ad altri tesserati della medesima società, ma è altrettanto indiscusso che vi sia stata una reazione da parte dei tesserati della reclamante che pertanto è stata concausa della situazione che il direttore di gara ha ritenuto di natura tale da dover decretare la sospensione. Egli ha infatti precisato che la situazione venutasi a creare a seguito della condotta dei giocatori in campo era tale da non garantire le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento della gara e per la propria incolumità.

Il rapporto del direttore di gara è stato ritenuto preciso e privo di contraddizioni ovvero insuperabile e quindi corretta la decisione di sospendere la gara addebitandone la responsabilità ad entrambe.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di respingere il reclamo.  
Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Il Componente Estensore  
(Avv. Flavio Campagna)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**f) Reclamo proposto dalla Società ASD CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 01/12/2022 della Delegazione di Aosta, in relazione alla gara US GAGLIANICO CSI - ASD CRESCENTINESE, disputata in data 27/11/2022, nell'ambito del Campionato Under 17, girone A**

Con reclamo pervenuto in data 05/12/2022 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio del 02/12/2022, la ASD CRESCENTINESE propone impugnazione avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato i seguenti provvedimenti: - nei riguardi del giocatore AMATUZZO LUCA la squalifica per 3 gare "*Per comportamento gravemente violento nei confronti di un avversario (testata in bocca)*"; - nei riguardi della società l'ammenda di € 250,00 e la squalifica del campo di gioco per una gara "*Per comportamento gravemente offensivo e con insulti a sfondo razziale nei confronti del direttore di gara da parte dei propri sostenitori*".

Con riferimento alla squalifica del giocatore, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio atleta non avrebbe tenuto alcun comportamento violento nei confronti dell'avversario, il quale non si sarebbe nemmeno avveduto del fallo subito. Allega i filmati della gara.

Con riferimento all'ammenda nei confronti della società e alla squalifica del campo per una gara, in ragione del comportamento tenuto dai propri sostenitori, la ricorrente nega gli insulti razzisti e aggiunge che le tifoserie di entrambe le squadre in tribuna erano mischiate l'una con l'altra, ma soltanto la squadra ospite è stata sanzionata.

Il ricorso appare parzialmente fondato.

A seguito della disamina del referto arbitrale nonché del reclamo presentato dalla società Crescentinese e dei filmati allegati, risulta che il giocatore abbia colpito l'avversario: questa Corte ritiene di ravvisare nel comportamento tenuto dal Sig. AmatuZZo Luca l'ipotesi delineata all'art. 39 CGS (Condotta gravemente antisportiva), la quale prevede quale sanzione minima la squalifica per

due giornate. Risulta inoltre che i sostenitori della squadra ricorrente abbiano rivolto insulti all'arbitro: per tali fatti la società è responsabile; pertanto, questa Corte ritiene di confermare l'ammenda nell'importo stabilito dal Giudice Sportivo ma, in considerazione della mancanza di precedenti diffide per comportamento violento inflitte alla medesima società, si ritiene di annullare la squalifica del campo di gioco.

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società, per l'effetto riduce la squalifica del giocatore Amatuzzo Luca a due giornate, conferma la sanzione dell'ammenda alla ASD Crescentinese nell'importo di € 250,00 e annulla la squalifica del campo di gioco per una gara.

In ragione del parziale accoglimento, si dispone la restituzione del contributo di reclamo, che risulta versato.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonella Reggio)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Pavarini)

#### **g) Reclamo della società A.S.D. REVELLO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 20 del 7/12/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05 - A.S.D. REVELLO CALCIO, disputata in data 3/12/2022, Torneo Under 16, girone A.**

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 8/12/2022, regolarmente preannunciato in data 7/12/2022, la società A.S.D. REVELLO CALCIO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che deliberava la ripetizione dell'incontro sospeso al 12° del secondo tempo a causa di problemi all'impianto di illuminazione.

Con l'atto di impugnazione la reclamante invoca la vittoria a tavolino per responsabilità oggettiva della società ospitante, ovvero, l'omologazione del risultato ottenuto fino alla sospensione della gara, ovvero, in ulteriore subordine, l'effettuazione dei soli 19 minuti mancanti al termine dell'incontro.

La società reclamante espone in sintesi che, dopo una prima interruzione della partita (durata circa 20 minuti) a causa di un *black out* che coinvolgeva tutto il paese, la gara riprendeva per 9 minuti, quando si verificava una nuova interruzione dell'illuminazione del solo campo sportivo. In questo secondo caso, il resto del paese e gli spogliatoi non venivano investiti dal *black out*.

Dopo circa 10 minuti ritornava l'illuminazione sul terreno di gioco ma, alla ripresa della partita, l'illuminazione del campo si interrompeva nuovamente inducendo il direttore di gara a sospendere l'incontro senza attendere il tempo previsto dal regolamento per valutare la possibilità di una ripresa dell'impianto di illuminazione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il referto arbitrale descrive chiaramente la scansione degli accadimenti che ha indotto l'arbitro ad adottare il provvedimento di sospensione della gara.

E' evidente che le numerose interruzioni della corrente elettrica – fin dal 12° del secondo tempo – abbiano con ogni probabilità determinato un guasto all'impianto di illuminazione del terreno di gioco che, fino a quel momento, risultava regolarmente funzionante.

Ciò posto, non si può attribuire alcuna responsabilità alla squadra ospitante e la decisione del giudice sportivo di ripetere l'intera gara appare assolutamente equa e di buon senso.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello territoriale **rigetta** il reclamo presentato da A.S.D. REVELLO CALCIO e, per l'effetto, conferma la delibera del Giudice di Sportivo di ripetizione della gara.

In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l'addebito della tassa di reclamo alla società, che peraltro non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Antonio Vallone)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**h) Ricorso della società MONTEGROSSO ACADEMY avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 07.12.2022 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara Montegrosso Academy – Lenci Poirino disputata in data 03.12.2022, Campionato Under 17 Provinciale girone A**

La Società ricorrente si duole del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Asti, il quale deliberava di assegnare gara persa alla ricorrente, con il risultato Montegrosso Academy– Lenci Poirino 0-3, con penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di Euro 25 ed inibizione al dirigente sig. Michele Campanale fino al 07.02.2023, in conseguenza del fatto che la soc. Montegrosso, pur presentatasi al campo di gioco dove consegnava la distinta, avesse poi deciso di non disputare la gara nonostante il direttore di gara non avesse dichiarato l'impraticabilità del campo.

La società ricorrente ha peraltro ommesso di allegare al ricorso la prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte (ovvero alla Lenci Poirino onlus). Comunicazione tassativamente prescritta dalle vigenti norme (vedasi l'art. 76 del codice di giustizia sportiva) che ne demandano l'onere al ricorrente entro termini prefissati.

La richiamata irregolarità procedimentale (che preclude alla controparte, non informata, la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni) rende il ricorso inammissibile ed inibisce l'esame nel merito. Ciò con riferimento all'assegnazione di gara persa ed al punto di penalizzazione.

Con riferimento all'ulteriore doglianza, ovvero all'inibizione del dirigente sig. Campanale, si rimarca come il ricorso sia stato inviato a mezzo PEC in data 13 dicembre, ovvero il sesto giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata.

Si evidenzia come l'esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell'art. 76 del CGS *il reclamo deve essere proposto entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale*.

Infine si evidenzia come il preannuncio di reclamo sia stato inoltrato dalla PEC personale di Marco Curto, soggetto non abilitato in quanto privo di potere di firma in nome e per conto della società

Per questi motivi si dichiara

**INAMMISSIBILE**

il ricorso proposto dalla Montegrosso Academy disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

Il Componente Estensore  
(Avv. Fabrizio Bernardi)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**6. TRIBUNALE FEDERALE**

**Seduta del 16.12.2022. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Alfredo Repetti (Componente); Avv. Anna Mattioli (Componente estensore).**

**Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 23, comma 1, CGS.**

Con atto del 28/10/2022, prot. n. 10851/181 pfi22/23/PM/rn, la Procura Federale ha deferito al giudizio di questo Tribunale Federale il signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, ed all'art. 23, comma 1, CGS, per avere, in sede di commento della gara Novese-A Atletico Torino del 18/09/2022, valevole per il girone D del campionato di Promozione del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri della terna arbitrale che ha diretto la gara nonché, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso, postando, in data 18/09/2022, sulla propria pagina del social network "facebook" la frase del seguente letterale tenore: "arbitri di merda fate schifo!!! Oggi penso di avere visto la terna peggiore".

Il procedimento trae origine da segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Piemonte e Valle d'Aosta del 19/09/2022 inviata al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta LND.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti ed in particolare:

1) Nota del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta LND del 1/10/2022 con allegata segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Piemonte e Valle d'Aosta del 19/09/2022; 2) screenshot delle dichiarazioni rilasciate dal signor Stefano Volpara dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Calcio Novese in un post pubblicato sulla sua pagina del social network Facebook; 3) estratto storico di tesseramento del signor Stefano Volpara; 4) foglio censimento della ASD calcio Novese per la stagione sportiva 2022 2023.

Nella seduta del 16/12/2022 avanti a questo Tribunale Federale, presente l'avv. Luca Maspero in rappresentanza della Procura Federale, nessuno è comparso per il deferito.

Il Procuratore Federale, previa relazione sul fatto, chiedeva l'applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'istruttoria eseguita consente di ritenere sussistente il fatto di cui all'inculpazione; ed infatti la documentazione inserita nel fascicolo prova sia la qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese del signor VOLPARA Stefano sia l'avvenuta pubblicazione sulla sua pagina "facebook" di epiteti, oggettivamente ingiuriosi e di sicuro travalicanti il diritto di critica, nei confronti della terna arbitrale che ha diretto la gara e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso, fatti che consentono di ritenere integrate le violazioni delle norme di cui al deferimento.

Dagli atti istruttori emerge inoltre che il soggetto sottoposto ad indagine non risulta aver pubblicato rettifiche e/o smentite, non ha fatto pervenire memorie né ha chiesto di essere sentito e neppure è comparso, come si è detto, a seguito di regolare convocazione di questo Tribunale.

Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto fondata e congrua la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti del deferito.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità del deferito signor VOLPARA Stefano, nella sua qualità di Dirigente tesserato della Società A.S.D. Calcio Novese, e, conseguentemente, applica nei suoi confronti la sanzione di mesi 3 di inibizione.

Il Presidente  
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5 Gennaio 2023**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 22 Dicembre 2022**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)